

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 29 gennaio 2020

Oggetto: corrispettivi telematici 2020

A partire dal **1 gennaio 2020** tutti i soggetti che svolgono un'attività di commercio al minuto e assimilate, il cui regime fiscale prevede l'emissione di un documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale)¹, sono tenuti a memorizzare e trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate i propri corrispettivi in via telematica.

Per far questo il soggetto deve dotarsi di un **Registratore Telematico** che, oltre ad emettere il *documento commerciale*, comunica anche con il portale dell'Agenzia delle Entrate.

Questo significa:

- nessun passaggio intermedio per l'invio dei dati, il quale avviene automaticamente a fine giornata;
- l'eliminazione dell'obbligo di conservazione del libro cartaceo dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. 633/1972);
- la necessità di acquistare un Registratore Telematico o aggiornare il misuratore fiscale già in uso.

Esiste una modalità per non essere soggetti a tale obbligo ?

Il contribuente potrebbe documentare tutte le operazioni esclusivamente mediante fattura: in questo caso sarebbe esonerato dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello n° 149 del 21.5.2019.

Cosa devono fare le associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/1991?

Le associazioni in regime 398 risultavano riconducibili ad una delle fattispecie esonerate dal D.M. 10/05/2019 (*operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/1996 e dei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze 13/2/2015 e 27/10/2015*).

L'esonero è temporalmente limitato ma il provvedimento non stabilisce una scadenza della sua operatività quindi ad oggi le associazioni che adottano tale regime sono esonerate.

¹ Operazioni per le quali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente.

Cosa devono fare le associazioni con partita iva ma non in regime Legge 398/1991?

Dal 1° gennaio 2020 dovranno memorizzare e comunicare i proventi commerciali incassati per cui non è stata emessa fattura tramite un Registratore Telematico.

Cosa devono fare le associazioni che svolgono attività di spettacolo ?

L'articolo 74-*quater* del Dpr 633/72 con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi, stabilisce che le prestazioni indicate nella tabella C del decreto IVA sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

L'articolo 3 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 prevede che il titolo di accesso debba contenere:

- 1) i dati previsti per gli scontrini fiscali dall'articolo 12, commi primo e secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;
- 2) natura dell'attività esercitata,
- 3) data e ora dell'evento;
- 4) luogo, impianto e sala dell'evento;
- 5) numero e ordine di posto;
- 6) natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento;
- 7) corrispettivo per l'attività di spettacolo;
- 8) indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento;
- 9) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
- 10) eventuali prestazioni accessorie;
- 11) dati del soggetto emittente;
- 12) Sigillo fiscale.

L'articolo 4 dello stesso decreto impone l'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla S.I.A.E. prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati all'emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:

- i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Ministero delle Finanze 23 marzo 1983;
- l'incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
- i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
- il numero degli ingressi effettuati.

Quindi i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria.

Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

Riassumendo:

1. **Entrate Istituzionali:** le entrate (erogazioni liberali, contributi associativi e/o corrispettivi specifici decommercializzati ai sensi dell'art. 148, terzo comma e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed ai sensi dell'art. 4 del DPR IVA) legate all'attività istituzionale dell'associazione ⇒ non soggette alla certificazione dei corrispettivi e a obbligo di trasmissione;
2. **Associazioni in 398:** entrate commerciali connesse alla pratica dell'attività istituzionale ⇒ non soggette alla certificazione dei corrispettivi e a obbligo di trasmissione
3. **Associazioni in regime ordinario:** entrate commerciali ⇒ soggette all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

